

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 331 del 30-11-2022

UFFICIO POLIZIA LOCALE

IL COMANDANTE

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA N.
TORRIANI - TRATTO COMPRESO TRA VIA VISCONTI E VIA MANZONI

Vista l'attuale disciplina della circolazione stradale in località via N. Torriani, tratto compreso tra via Visconti e via Manzoni, regolamentata come di seguito indicato:

1. Circolazione a senso unico di marcia con percorribilità da via Visconti in direzione via Manzoni (più precisamente direzione sud);
2. Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
3. Divieto di fermata sul margine della carreggiata lato civici dispari;
4. Divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 eccetto residenti, mezzi pubblici e autorizzati;
5. Divieto di fermata nell'area antistante il civico n° 3 e dal civico 3 fino all'intersezione con la via Manzoni;
6. Regolamentazione della sosta a disco orario 2 ore dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali negli spazi delimitati presenti in corrispondenza del civico 15 e dal civico 11 al fronte civico n° 26 con uno stallone di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide;

Vista la richiesta pervenuta dal Servizio Urbanizzazioni Primarie con la quale, a seguito di installazione di un dissuasore mobile a scomparsa, si richiede emissione di ordinanza al fine di vietare la circolazione in via N. Torriani nel tratto compreso tra via Montegrappa e via Manzoni durante gli orari di ingresso / uscita degli alunni del plesso scolastico ivi presente e più precisamente dalle ore 08.00 alle ore 08.45 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con eccezione delle giornate di sospensione delle attività scolastiche;

Visto l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nella parte in cui stabilisce che “La sicurezza e la **tutela della salute delle persone** nonché la **tutela dell'ambiente**, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato”;

Visto l'art 3 comma 1, n° 58-bis del Nuovo Codice della Strada (introdotto dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ove è definita “**zona scolastica**” la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali;

Considerato che, ai sensi del nuovo comma 11-bis dell'art. 7 del Codice della Strada, nelle “**zone scolastiche**” può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco;

Ritenuto necessario incentivare pratiche di mobilità sostenibile come il piedibus, il bicibus e la corretta organizzazione del servizio di trasporto pubblico;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare i necessari provvedimenti viabilistici mediante l'istituzione in via Torriani (tratto compreso tra via Montegrappa e via Manzoni) del divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione di quelli in uso ai residenti, ai domiciliati, ai titolari e dipendenti di attività commerciali e degli autobus destinati al trasporto degli scolari al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi generati dall'uso delle auto private, aumentando la qualità urbana dei luoghi e favorendo la sicurezza della strada e degli utenti vulnerabili;

Ritenuto inoltre necessario istituire il divieto di sosta permanente in via N. Torriani nel tratto compreso tra il passo carrabile autorizzazione n. 1650/99 e l'incrocio con la via Montegrappa al fine di consentire la circolazione dei pedoni sul margine destro della carreggiata in condizioni di sicurezza poiché privo di marciapiede;

Considerata la necessità, a tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità degli utenti della strada, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e nelle strade indicate nel dispositivo della presente ordinanza;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 n. 151 recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide";

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

che, dal giorno **1 dicembre 2022**, sia adottata la seguente regolamentazione della circolazione stradale che sarà resa nota al pubblico tramite l'installazione dei prescritti segnali:

- Sia istituita una "**Zona Scolastica**" in via N. Torriani (tratto compreso tra via Montegrappa e via Manzoni) ove vige il **divieto di transito** a tutti i veicoli dalle ore **08.00** alle ore **08.45** e dalle ore **16.00** alle ore **17.00**, nelle giornate di attività scolastica, ad eccezione di quelli in uso ai residenti, ai domiciliati, ai titolari / dipendenti di attività commerciali, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, velocipedi nonché di ulteriori autorizzati. Il divieto di transito verrà attuato mediante l'attivazione di un dissuasore mobile a scomparsa (pilomat) con lanterna con luce di colore verde con significato di via libera e luce di colore rosso con significato di arresto;
- Sia confermata la regolamentazione della circolazione stradale di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 di quanto specificato in premessa;
- Sia istituito il divieto di sosta permanente in via N. Torriani nel tratto compreso tra il passo carrabile autorizzazione n. 1650/99 e l'incrocio con la via Montegrappa;
- Sia abrogato il divieto di transito di cui al punto 4 specificato in premessa;
- Sia abrogato il divieto di fermata, poiché non più necessario, presente in via Svevo dall'intersezione con la via Torriani al civico n° 2.

L'Ufficio Tecnico comunale – Servizio Urbanizzazioni Primarie è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza. La segnaletica verticale permanente dovrà essere installata secondo quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del D.P.R 495/1992 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice

della Strada

Il presente divieto sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione prescritti.

Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza, si rimanda a quanto prescritto dalle norme del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e da quelle previste dal relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 6/12/1971 n. 1034).

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL COMANDANTE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
PARIS MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i